

Regolamento

della

Associazione degli Operai

di

Gorzano

Approvato dall'Assemblea

il 4 Marzo 1888

Costituitasi in Ente Morale

Fondata il 2 Febbraio 1873.

1.

Regolamento della Associazione degli Operai di Gorzano

Titolo Primo

Scopo dell'associazione

Art. 1.° Sotto la tutela dello Statuto del Regno d'Italia è fondata in Gorzano un'Associazione di mutuo soccorso fra i cittadini qui nati o residenti a norma dell'art. 16 del Codice Civile, detta la Società degli Operai.

Art. 2.° Scopo dell'Associazione è di promuovere e di aumentare il benessere morale e materiale dei soci col mezzo del mutuo soccorso, dell'istruzione e del lavoro. Assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia, venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti. Questo essendo l'unico scopo della Società, né il Consiglio d'Amministrazione, né l'Assemblea potranno assolutamente occuparsi di questioni politiche, e prenderne parte.

o delegare rapipresentanti ad adunanze di tal genere, o votare indirizzi politici.

Art. 3.º

L'Associazione è composta di soci effettivi ed onorari.

Art. 4.º

La Società non intende col presente Regolamento precludersi le vie ad ammettere nel suo seno anche i cittadini degli altri Comuni segnatamente del Mandamento, riservandosi in tal caso di aggiungere all'attuale organico quelle altre norme che saranno ravvisate all'uopo necessarie.

Titolo Secondo

Rappresentanza ed Amministrazione dell'Associazione

Art. 5.º

L'Associazione ha la sua sede in Gorzano, ed è amministrata dal Consiglio d'Amministrazione, che ha un Presidente, un Vice Presidente, un Capiere e 12 Consiglieri scelti tutti fra i soci effettivi. Hanno un Segretario ed un Comitato di cinque Sindaci.

Art. 6.º

Fanno parte perpetuamente dell'Associazione col titolo di Presidenti Onorari coloro che, per i loro meriti, l'Assemblea delibera per acclamazione di onorare con questo titolo.

Titolo Terzo

Consiglio d'Amministrazione

Art. 7.° Il Consiglio d'amministrazione si compone:

1. del Presidente
2. del Vice Presidente
3. del Cassiere
4. di quattro Verificatori
5. di quattro Verificatori
6. di due Sollecitatori
7. di due Questori

N.° di 15.

Art. 8.° Il Presidente convoca e dirige le adunanze dell'Associazione e del Consiglio: cura l'eseguimento delle sue Deliberazioni: rappresenta l'associazione in giudizio e fuori, dà avviso al Consiglio d'Amministrazione di quanto abbia fatto in via d'urgenza.

Art. 9.° Al Vice Presidente sono attribuite tutte le facoltà del Presidente in sua assenza.

Art. 10.° Il Cassiere esige l'importo delle quote trimestrali dagli Esattori; i diritti di iscrizione, di libretto di Socio Onorario e le donazioni dal segretario dell'Amministrazione, di tutto rilascia quitanza. Incassa e riscuote ogni altro effetto appartenente alla Società; a lui solo spetta il maneggio

del denaro sociale. - Laga i mandati di
suspicio, di spese riflettenti alla società, ne
rà alla fine dell'anno conto dell'attivo
e passivo. Il Casiere, richiesto, deve prefer-
tare in qualunque momento il conto
all'Amministrazione.

Le condizioni per la nomina del cas-
siere e per la sua solvibilità saranno
comitate e presise dal Consiglio d'Am-
ministrazione.

Art. 11.

I Visitatori devono sulla loro parola
(d'onore) assicurare l'Amministrazione
di avere visitato il richiedente del suspicio
e firmare il certificato medico ed il Mandato.
I Visitatori possono dividere la loro sorve-
glianza in due sezioni.

Art. 12.

I Questori tengono l'ordine delle
adunanze dell'Assemblea; e si prestano
a pacieri per conciliare le controversie
tra i soci.

Art. 13.

I Verificatori hanno l'impiego di verificare
le dimande di ammissione dei soci, e tengono
il controllo ciascuno della propria sezione e
delle Erasioni e dei Verjamenti al Casiere.

Art. 14.

I Sollecitatori hanno l'obbligo di sollecitare

3

i Soci inerti, inlaboriosi a mettere a profitto il tempo; propongono lavori accumulativi e promuovano le scuole serali private e pubbliche

Titolo Quarto

Varie Onorifiche e Diritto

Art. 15.° Gli Esattori ricevono alle loro abitazioni le quote trimestrali di L. 1.50 e segnano col timbro della Società il pagato trimestre, versano ogni mese l'incasso fatto al Casiere riportandone ricevuta

Art. 16.° Il Portabandiera è nominato dal Consiglio d'Amministrazione. Egli ha in custodia la Bandiera, che è l'Emblema della Società e la custodisce sulla propria onorata casa

Art. 17.° Il Vice-Portabandiera ha tutte le attribuzioni del Portabandiera in sua assenza

Art. 18.° Il Segretario dell'Amministrazione ripende dal Presidente o da chi per esso; a lui spettano le corrispondenze, le registrazioni dei Soci, dei benefattori e delle benefattrici, i versamenti delle esazioni

la compilazione dei Verbali dell'Assemblea e del Consiglio delle Adunanze, degli uffici esecutivi che la Società siensi obbligata a redigere a sensi di legge.

Art. 19.

L'Inservente deve prestare l'opera sua al Presidente e al Segretario. Tutto, cioè l'ufficio della Società, tiene il locale e gli oggetti nella massima pulizia.

Titolo Quinto

Formazione dell'Associazione

Art. 20.

Il numero dei soci è illimitato, e qualunque cittadino nelle condizioni volute da questo Regolamento può far parte di questa Associazione. Egli provvedono ai bisogni della Società col mezzo di un contributo trimestrale.

Art. 21.

Due specie Socio effettivo chi ha compiuto l'anno sedicesimo di età, chi non avrà oltrepassato il cinquanta, cinquantesimo: chi non è ordinariamente di salute mal ferma; può essere Socio Onorario qualunque cittadino qualunque, (anche non sia Del Comune).

Art. 22.

I Soci Onorari che venissero a cadere

7

in bapā fortunā, potranno, dietro loro richiesta, essere considerati fra i Soci effettivi; quando però abbiano soddisfatto fino a quell'epoca il tributo di socio Onorario annuo o perpetuo. Pagano la tassa d'iscrizione e libretto, come all'articolo supreferente, e le quote trimestrali.

Art. 23.° I Soci effettivi pagano all'atto dell'iscrizione centesimi 25 pel libretto portante il Regolamento e le annotazioni di quitanze trimestrali fino all'anno 1900.

Art. 24.° I pagano la tassa d'iscrizione in ragione di età:

dall'anno 16.° al 30.° = L. 1. —

dall'anno 30.° al 45.° = " 2. —

dall'anno 45.° al 55.° = " 3. —

Coloro che si inscrivono con falsificazione di età in qualunque tempo riconosciuti pagheranno il doppio della tassa d'iscrizione.

Art. 24.° bis. Oltre la suddetta tassa d'iscrizione i Soci Effettivi contribuiscono all'Associazione la quota trimestrale di L. 1.50.

quale sarà pagata a trimestri anticipati: chi alla fine dell'anno non avrà pagato questa tassa viene avvertito nei primi venti giorni dell'anno successivo: questi trascorsi, senza l'adempimento del voluto pagamento, perderà la qualità e diritto di Socio. Volendo ripararvi si dovrà pagare tutti gli arretrati e la multa di L. 1. sempre inteso che il Socio non sia affetto da malattia o in corso o presunto.

Art. 25.º

Il Socio che perde la sua qualità non avrà diritto a ripetere dalla Società i pagamenti fatti.

Art. 26.º

È fatta facoltà al Socio Onorario di pagare L. 6 annue, ovvero redimere il pagamento annuale versando una volta tanto nella cassa sociale L. 25. e in questo ultimo caso dichiararsi Socio Onorario. Perpetuo.

Art. 27.º

È facoltà al Socio Onorario di inscrivere per quel numero maggiore di azioni che gli verrà dettato dal sentimento filantropico.

Art. 28.º

La tassa d'iscrizione di L. 25 per Socio

Onorario perpetuo viene pagato al
 Capiere dell'Amministrazione.
 Le rate trimestrali, semestrali od
 annuali da' Soci Effettivi vengono
 pagate agli Effattori delle due sezioni
 senza obbligo di avviso, riportando sul
 libretto matricola e sul libretto della pro-
 pria Sezione l'impronta del timbro
Pagato.

Art. 29: In fine oltre alle suddette tasse
 concorrono a costituire la rendita
 della Società i frutti del denaro messo
 ad impiego, e qualsivoglia altro provento,
 non che i legati e le donazioni in denaro
 ed in oggetti che ad essa venissero fatti.
 In nomi dei generosi oblatori saranno
 registrati in apposita tabella da ten-
 nersi affissa nella sala delle adunanze
 generali. In questa tabella sono pure
 nominate anche le benefattrici.

Titolo Sesto

Destinazione ed impiego dei fondi

Art. 30: Il provento annuo, le donazioni ed il paga-
 mento da' Soci Onorarii perpetui viene tutto

destinato ad essere capitalizzato in quel modo che sarà più proficuo e sicuro. Come pure sarà costituita una Cassa detta la Piccola Banca della Società Operaia.

Art. 31.º

I suppidii saranno pagati col reddito proveniente dagli interessi dei capitali. I suppidii si danno ai Soci resi inabili al lavoro per causa di malattia.

Art. 32.º

Il Consiglio d'Amministrazione nel resoconto dell'anno propone sugli avanzi la somma da essere convertita in capitale, e quella da tenersi per fondi di riserva; questi sono tosto impiegati nel modo come sopra.

Art. 33.º

Riguardo ai suppidii da darsi ai Soci per vecchiaia, ai figli orfani dei Soci defunti ed alle vedove, la Società si riserva di provvedervi con apposito Regolamento.

Titolo Settimo Elezioni

1.º

del Consiglio Amministrativo

Art. 34.º Il Consiglio d'Amministrazione di cui all'art. 4.º si compone di 15 Soci effettivi. Viene nominato dall'Assemblea generale a maggioranza relativa di voti a schede segrete. Epa dura in carica tre anni. Viene riformato per un terzo il primo e secondo anno, mediante estrazione a sorte; viene rinnovato per anzianità di nomina alla fine del terzo anno. Per anzianità viene pure rinnovato per un terzo negli anni successivi. _____

Art. 35.º Il Presidente effettivo è nominato per acclamazione dall'Assemblea fra i 15 membri eletti e dura in carica tre anni. _____

Art. 36.º Il Vice Presidente, il Capiere, il Segretario, i Visitatori, i Verificatori, i Sollecitatori, i Quertori, l'Interviente, gli Esattori, il Porta-Bandiera ed il Vice Porta-Bandiera sono nominati dal Consiglio Amministrativo. I deputati, o coloro che non volessero intervenire alle loro funzioni di Consiglieri, si considerano come primis estratti. _____

Art. 37.º Non possono trovarsi contemporaneamente nel seno del Consiglio il padre

ed il figlio, ne due fratelli: _____

Art. 38.^o I membri del Consiglio Devono essere alfabeti: _____

Art. 39.^o Il Consiglio d'Amministrazione non può contenere più di tre soci effettivi appartenenti ad una sola classe d'operai: Bramai, i fabbri, ferrai, gli ottornieri si considerano di una sola classe, così pure i lattai ed i pettrai: _____

Art. 40.^o I Consiglieri che mancano tre volte continue alle Adunanze, ceano d'epoca non sono considerate assente quelle sei soci che emigrano per ragione della propria professione: _____

Art. 41.^o L'Assemblea generale dei soci può erandio, in occasione della formazione del Consiglio, acclamare Presidente ed a Vice Presidente Onorario quello fra i soci che avesse in modo particolare benemeritato della Società. Il numero dei Presidenti Onorari è illimitato. _____

Art. 42.^o Così pure sulla proposta del Consiglio d'Amministrazione l'Assemblea nomina per acclamazione socio Onorario perpetuo quel cittadino che avesse prestato

L'opera sua gratuita a favore della Società, o che si fosse in qualche modo refo considerevole per benemerito.

Art. 43. Le adunanze ordinarie dell'Assemblea hanno luogo due volte all'anno, nel mese di Gennaio e nel mese di Agosto.

L'Assemblea si raduna in via straordinaria per moto proprio del Presidente, dietro deliberazione del Consiglio, dietro domanda dei Soci, non meno di venti.

Art. 44. Un Regolamento a parte giuridica. Vera le sedute dell'Assemblea, le proposte dei Soci non possono essere ricevute, se non presentate al Consiglio d'Amministrazione otto giorni prima dell'Adunanza.

Gli oggetti da discutersi sono pubblicati otto giorni prima. L'Assemblea è adunata coll'avviso pubblicato nel quadro davanti all'Ufficio d'Amministrazione o in luogo a destinarsi otto giorni almeno prima di quello fissato per la riunione.

11.^o Dei Sindaci

- Art. 45.^o I Sindaci sono eletti fra i Soci Effettivi ed Onorari nel modo indicato nell'art. 34.^o; eleggono nel loro seno il Presidente ed il Segretario: due si rinnovano dopo il primo biennio, tre dopo il secondo, e si possono rieleggere; esercitano le funzioni indicate nell'art. 104 del Codice di Commercio e deliberano validamente in numero di tre.
- Art. 46.^o Di tutte le Adunanze dell'Associazione del Consiglio Amministrativo e del Comitato dei Sindaci si redige processo verbale.

Titolo Ottavo

del Consiglio d'Amministrazione

- Art. 47.^o L'Amministrazione della Società è affidata al Consiglio: e pone e' responsabile, e ne dà conto dell'Amministrazione nella seduta del gennaio d'ogni anno.

- Art. 48.^o Il Consiglio d'Amministrazione ha cura dell'affiezionamento del locale delle adunanze e mobili d'ufficio descritti in inventario. Ripa le obbligazioni e le retribuzioni agli impiegati e salariati.
-

Titolo Secondo

Diritti e doveri dei Soci

Art. 49. I Soci assumono l'obbligazione di onorare e di osservare il Regolamento.

Ogni infrazione di epoca, occultazione o falsificazione, onde ne scaturisca danno o scorsiderazione della Società, deve essere notificata al Presidente.

Art. 50. Ogni Socio Effettivo deve pure prestare all'Associazione il concorso dell'opera sua in quanto che venga chiamato a qualche ufficio.

Art. 51. Tutti i Soci dovranno formarsi un sacro dovere d'intervenire alle funebri funzioni dei Soci defunti, ma senza corredo, ed accompagnare all'ultima dimora la salma. Apposito Regolamento dalla Commissione formato guiderà l'andamento di queste funzioni. Come pure sarà cura d'ognuno d'intervenire alla Messa funebre che sarà ogni anno celebrata nel mese di Gennaio in suffragio dei Soci defunti, Dei benefattori e delle benefattrici; come pure è dovere d'accompagnare la salma di quel benefattore

che avesse lasciato alla Società lire 100.
La Bandiera per l'accompagnamento
funebre richiede almeno l'intervento di
sei soci.

2.
I Soci chiamati al servizio militare, od i
volontari in guerra nazionale, non perdono
la loro qualità di Socio; e se al ritorno
pagano la quota trimestrale corrente,
avranno tutto diritto al sussidio.

53.
Il Socio effettivo ammalato e reso inabile
all'esercizio di qualunque mestiere, arte
e commercio, riconosciuto che fia dal
Visitatore, ha diritto al sussidio ordinario
Dopo cinque giorni di constatata malattia.
Il socio acquista questo diritto dopo 10 mesi
(dalla sua ammissione).

54.
Gli ammalati devono stare in casa ad
eccezione di permesso in iscritto dal Sig.
Medico curante per inabilità al lavoro.
Coloro che si troveranno fuori dalle loro
case non saranno considerati amma-
lati nè dal Medico nè dai Visitatori.
Verbale del Consiglio d'Amministrazione
8 Settembre 1885.

55.
La decorrenza del sussidio comincia

dal giorno della dichiarazione me-
sica, semprechè segua prima delle
12 meridiane e alla presentazione
in ufficio del certificato di malattia,
se nulla si oppone a termine del
Regolamento. _____

Se però il Socio fosse moroso di tre
mesi, il sussidio non decorre che dal
quinto giorno. _____

Art. 56.º Nello spazio di dodici mesi il sussidio
può durare per novanta giorni anche
consecutivi. _____

Art. 57.º Il Consiglio d'Amministrazione,
in seduta del 4 febbraio 1884, ha de-
liberato che lo spazio di 12 mesi non
si vuol intendere l'annata primo
Gennaio ultimo Dicembre, ma ben-
si dal giorno della malattia alla de-
correnza del dodicesimo mese. _____

Art. 58.º Il sussidio ordinario è fissato in una
 lira al giorno per i primi 45 giorni
di malattia anche discontinua; cen-
tesimi 75 per gli altri giorni 45 anche
discontinui, i quali si verificheranno
nei termini degli articoli precedenti.

Art. 59.^o L'Associazione non è obbligata di ricercare i Soci malati, e pi-
 rebbono farsi sollevati del loro diritto,
 ed inviare domanda coi documenti
 all' Ufficio Amministrativo. —

Art. 60.^o I Mandati di sussidio sono rilasciati
 dal Segretario d' Amministrazione, ordinati
 dal Visitatore della Sezione a cui l'in-
 dividuo appartiene. —

Art. 61.^o Questi Mandati sono rilasciati di sette-
 mana in settimana dietro presenta-
 zione dell' attestato Medico che dichiara
 l'invalidità del socio al lavoro, come al
 l'art. 53.^o e l' inadempimento per parte
 del Socio alle formalità prescritte porterà
 la decadenza del sussidio della settimana.
 Non si paga sussidii trascorsa la sette-
 mana a quei Soci che si troveranno
 in paese. —

Art. 62.^o Non è concesso alcun sussidio per malattie
 provenienti da ripie in cui siano trovati
 compromessi il Socio o da cause immo-
 rali, come dall' abuso del vino e dai
 liquori, o da mali costumi. —
 Decade pure dal diritto di essere sovvenuto,

ed a seconda dei casi potrà anche essere escluso dalla Società: il Socio che simulasse una malattia, o che per malizia od inerzia cercasse di prolungarla.

Art. 63. Il Socio che avesse ad assentarsi per i suoi bisogni da Gorrano, non sarà per cadere dai suoi diritti, pagando le quote trimestrali e facendo constare lo stato di malattia a termini dell'art. 53. e seguenti.

Art. 64. Il Socio dimorante fuori del Comune, per ottenere il regolare sussidio deve far constatare la malattia con attestazione del Medico curante vistata dal Sindaco locale, che spedita franca al Presidente, epperò coloro che emigrano verranno forniti di buste intestate e fedine di cui gli saranno trasmessi i relativi sussidii. La presentazione dell'attestato Medico, di cui sopra, dovrà essere rinnovato ogni 15 giorni, finchè dura la malattia. La spesa che dovesse farsi dalla Società a questo riguardo, sarà ritenuta a carico della stessa.

Art. 65. Se il sussidiato venga a morire, i suoi crediti del sussidio sono devoluti ai suoi legittimi eredi, e in

Art. 66. Difetto di questi, alla Società stessa. —
 Tutti i Soci devono essere persone probe
 e degne di appartenere ad una filantropica
 istituzione, perciò non può essere ammesso
 nella Società, e sarà cancellato dai Ruoli
 chi fu condannato a pene criminali, finché
 non abbia assunto la riabilitazione; ed
 a pene correzionali per furti, frode, ed
 attentato ai costumi e chi tenga una con-
 dotta notoriamente ed evidentemente
 immorale.

Art. 67. Il Consiglio, avendo in cognizione che
 taluno dei Soci si trovi in uno dei
 casi previsti dall'articolo precedente,
 lo dichiarerà decaduto dalla qualità
 di Socio, qualora, quest'ultimo non ab-
 bia potuto giustificarsi e quindi signifi-
 cherà la relativa deliberazione.

Titolo Decimo

Disposizioni generali e transitorie

Art. 68. Le adunanze dell'Assemblea non sa-
 ranno mai valide se non interviene
 un sesto del numero dei Soci. Nella seconda
 convocazione però le Deliberazioni prese sono

valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 39.° Per raggiungere la maggiore esattezza e regolarità nell'Amministrazione della Società con forme all'ordinamento prescritto da questo Statuto e risparmiare più che si possa il lavoro ed impiego di tempo tanto al medio per la spedizione degli attestati, quanto ai funzionari della Società per l'opera loro gratuita, saranno per cura della Presidenza provvisti de' necessari stampati.

Art. 40.° È proibita ogni diversione dei fondi dell'Amministrazione in altri usi diversi da quelli stabiliti nel presente Regolamento, ed i contravventori saranno responsabili verso la Società.

Art. 41.° Quando un Socio o con parole o con fatti offende per i Visitatori o qualunque altro funzionario nell'esercizio delle sue funzioni ne sarà fatto rapporto al Presidente perché, secondo la gravità dei casi, o ne ammonisca il Socio o ne riferisca all'Assemblea per la sua Deliberazione.

Art. 42.° L'Associazione non s'intenderà mai sciolta finché vi sia il numero di 12 Soci effettivi iscritti e volontariamente perduraturi, tranne che lo scioglimento sia deli

berato da tutti quanti i soci; e nessuna modificazione di questo articolo sarà valida.

Art. 73.

In qualunque caso o per qualsiasi evento possa avvenire lo scioglimento dell'Associazione, i fondi di cui essa si verificasse in possesso a quell'epoca, saranno erogati al Comune di Gorrano, il quale userà dei frutti per la pubblica istruzione.

Ricostituendosi però la Società collo stesso scopo il Comune restituirà integralmente il fondo ricevuto senza interessi, purchè la nuova associazione risponda nel suo Regolamento il prefato articolo.

Art. 74.

L'interpretazione del Regolamento appartiene all'Assemblea.

Le mutazioni che fossero riconosciute utili a farsi vengono proposte all'Assemblea, e prima di essere disposte saranno rinviate all'esame d'una Commissione.

La Commissione farà la sua relazione che sarà pubblicata per quindici giorni ed affissa nella sala delle adunanze prima che provvedasi alla relativa discussione in adunanza generale.

Art. 75.

La festa d'inaugurazione e l'anniversario

della Fondazione Sociale possono essere festeggiata mediante deliberazioni dell'Assemblea, ma sempre ad obblazioni private.

77 Art. 16.° Per le deputazioni ai Congressi colle altre Società, ed alla partecipazione alla festa, il Consiglio provvederà con delegazione; i Delegati vanno a spese proprie; il Consiglio d'Amministrazione si riserva di fissare un'indennità nel solo caso che fosse nell'interesse e per ben Diretto della Società stessa.

78 Art. 17.° Appena sarà ottenuto il riconoscimento giuridico della Società, in apposita adunanza si addiverà alla nomina del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato dei Sindaci.

79 Art. 18.° Per le disposizioni della legge 15 Aprile 1886 N.° 3818 Serie 3.ª Articolo quinto, i Soci Onorari che fossero eletti ad Amministratori possono richiorare di essere effettivi alla partecipazione nella loro nomina.

L'Assemblea approvò il presente Regolamento nella seduta del 16 Marzo 1888.

Il Presidente

Giuseppe Alfano

Il Segretario

Ghivetti Casquati

Si approva una cancellatura d'una parola.

Il Segretario

Ghidetti Pasquale

Repertorio N. ¹⁸⁵⁹/₂₂₃₉

Autenticazione di firme

Regnando S. M. Umberto I. per gra-
zia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia

L'anno milleottocento ottantotto ed
alli quattro di Marzo in Goppano
e nella sala della Società Operaia
Siclunese io Avvocato Camp. Carlo
Notaro a questa residenza che il Signor
Ingegnere Alfonso Fravozza fu Giuliano
qui nato e domiciliato, quale Presidente
ed il Signor Ghidetti Pasquale maestro
Elementare qui pure residente quale legi-
tario apposerò la loro firma all'avante
stip. regolamento alla mia presenza ed
a quella dei testimoni Baldassarre Pruzza
fu Giulio, agrato, qui nato e residente, e
Giuseppe Allata fu Carlo, mepo, qui pure na-
to e residente residenti, noti ed idonei.

È presa lettura e conferma

Per il Notaio Baldassarre Pruzza

Al Notaio Giuseppe Pruzza

Avvocato per Carlo S. V. M. S.

